

(N. 2119)  
*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, SALERNI, CONTI, MAIER, DE LUCA Angelo, ANGELILLI, BERNARDINETTI, SALARI, FRANZA, CARELLI e BOSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1967

#### Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Sarebbe veramente pleonastico ricordare a voi la vicenda dei disegni di legge presentati al Senato e deferiti alla 5<sup>a</sup> Commissione in sede redigente per la revisione della intera legislazione sulle pensioni di guerra. Troppe furono le discussioni sorte in argomento e troppa la distanza tra ciò che si vorrebbe e ciò che si può fare, data la situazione del bilancio dello Stato.

I disegni di legge, che furono presentati da senatori di ogni tendenza (nn. 249, 263, 565, 794, 867, 868, 869) furono presi congiuntamente in esame dalla 5<sup>a</sup> Commissione che delegò una sottocommissione per la redazione di un testo da sottoporre al voto dei commissari. Ma mentre il nuovo testo si stava preparando si seppe che il Ministro del tesoro non avrebbe potuto, quanto meno per il corrente esercizio, mettere a disposizione oltre 25 miliardi, mentre per l'esercizio decorso, date le maggiori entrate verificatesi, si potrà far conto di circa sei miliardi per anticipare, solo ad alcune categorie, le previdenze che potranno così essere disposte a partire dal 15 settembre 1966.

Sembrò fino ad un certo momento che sulla base di fondi così scarsi, rispetto alle richieste, non fosse facile trovare l'accordo fra i senatori, soprattutto perchè ciascuna

delle associazioni che assistono le vittime della guerra avrebbe voluto avere una maggior quota delle somme disponibili per dare più sostanzioso aiuto ai propri associati.

Sopravvennero però i fatti alluvionali del novembre 1966 e fu per prima l'Associazione mutilati ed invalidi di guerra che, constatato l'enorme sforzo che il Governo ha dovuto chiedere al Paese per finanziare almeno parzialmente gli oneri inerenti alla ricostruzione, alla difesa del suolo e all'indennizzo, decise di chiedere un aumento dei trattamenti pensionistici per il 1967 (e scorcio del 1966) soltanto nei limiti degli stanziamenti che il Governo, presentando il preventivo per l'esercizio 1967, ha chiesto, come si disse, alle Camere di accantonare sul fondo globale per provvedimenti legislativi in corso.

In questa situazione sembra ai proponenti opportuno far precedere alla discussione dei disegni di legge per la riforma totale dei trattamenti pensionistici (discussione già iniziata e che dovrà giungere a definizione, tenendo conto delle possibilità del Parlamento) un disegno di legge che contenga alcune norme soltanto in modo da rendere possibile la concessione ai mutilati ed agli invalidi, alle vedove, agli orfani, ai genitori a ca-

rico e ai collaterali, di un pur piccolo aumento.

Come si ripete, il disegno di legge che i sottoscritti hanno l'onore di presentare non vuole sostituire i disegni di legge dei quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente deve completare l'esame, ma vuole provvedere a venire incontro nei limiti del possibile soprattutto ai bisogni delle categorie che non hanno possibilità di guadagno o che comprendono le vittime più gravemente colpite.

I sottoscritti hanno previsto perciò di suddividere le disponibilità in due parti: circa metà dei mezzi a disposizione sarebbero ripartiti, se il Senato approverà il disegno di legge, tra i titolari delle pensioni dirette e l'altra metà tra i titolari delle pensioni indirette. Ciò per tener conto, almeno in parte, dell'impegno solennemente preso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e dal Governo, in occasione della approvazione della più recente riforma del regime pensionistico (1964), nel senso di riservare i primi fondi disponibili per un adeguamento delle pensioni indirette (soprattutto genitori vecchi, vedove ed orfani) che alleggerisca in loro il senso di sconcerto e di protesta seguito dalla concessione dell'aumento del '64 alla sola categoria delle pensioni dirette.

In questa occasione si è voluto disporre altresì per l'accoglimento di alcune domande da tempo avanzate perchè fossero tolte alcune incongruenze legislative. Ma per mancanza di fondi si potrà provvedere — e vi si propone di provvedere in argomento — solo con effetto dal 1° gennaio 1968.

Fra queste domande rientra l'abolizione della distinzione fra la tabella *C* e la tabella *D*, distinzione che si riportava a quella fra i mutilati ed invalidi divenuti tali per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate: *a*) in servizio presso reparti operanti impegnati in azioni di combattimento, *b*) in servizio presso reparti non operanti in occasioni di combattimenti o di azioni anche episodiche di guerra, *c*) durante lo stato di prigionia, *d*) quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrel-

lamento di ordigni bellici o di sminamento, e i mutilati e invalidi divenuti tali per qualunque altra causa (articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

In verità, la disparità di trattamento fra le due ipotesi non sembra più corrispondente alla concezione che oggi è ormai generale, della globalità del fenomeno bellico che investe le popolazioni civili, come gli eserciti in armi.

Sarebbe stato giusto provvedere immediatamente alla unificazione delle categorie, ma la impossibilità di far fronte alla spesa che implica la equiparazione dei trattamenti ha costretto i proponenti a domandare che la modifica abbia i suoi effetti solo a partire dal 1° gennaio 1968.

Altro provvedimento che si propone con effetto dall'anno 1968 è quello relativo alla concessione di una speciale indennità annua per coloro che non lavorano e si trovano in stato di disagio economico. È infatti vero che l'onere di alcune spese alla vigilia dell'inverno è ormai generale ed è quindi equo pensare che ai mutilati e invalidi e ai titolari di pensioni indirette che non lavorano o non fruiscono per altro titolo di reddito sufficiente sia dato un importo che, pur non connesso con alcun rapporto di lavoro, permetta loro di venire incontro in qualche modo alle necessità invernali.

Quali le disposizioni che si propongono a favore delle varie categorie?

Per le pensioni dirette si propongono col disegno di legge i seguenti benefici: aumento di lire 5.000 mensili agli invalidi di prima categoria, di 4.000 per gli invalidi di seconda categoria, di lire 3.500 mensili per gli invalidi di terza categoria, di lire 3.000 per gli invalidi di quarta categoria, di lire 2.500 per gli invalidi di quinta categoria, di lire 2.000 per gli invalidi di sesta categoria, di lire 1.000 mensili per gli invalidi di settima categoria e di lire 750 mensili per gli invalidi di ottava categoria. Gli invalidi delle due ultime categorie avranno, per ragioni di disponibilità, l'aumento solo dal 1° luglio 1967, gli altri dal 16 settembre 1966.

Si propone inoltre la concessione di un assegno speciale temporaneo di lire 5.000

mensili per i pensionati di prima categoria che non abbiano reddito assoggettabile a complementare e siano incollocati, l'aumento di lire 1.000 mensili sull'assegno di previdenza e di lire 1.000 mensili sull'assegno di incollocamento.

Si propone infine di regolare meglio il caso di cumulo di invalidità, le norme sull'assegno di incollocabilità di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, e quelle sull'assegno di superinvalidità.

Per le pensioni indirette si propone l'aumento di lire 1.000 mensili sulle pensioni dovute ai genitori ed alle vedove aventi diritto al trattamento di cui alle tabelle *G* e *M*, l'aumento di lire 21.000 annue ai genitori e collaterali aventi diritto al trattamento di cui alla tabella *O* e alle vedove ed orfani, di cui alla tabella *I*.

Si propone inoltre l'aumento dell'assegno di previdenza per vedove e genitori in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle *G*, *I*, *M*, *O*, da lire 66.000 a lire 90.000 annue ed allo stesso importo di lire 90.000 annue quello per gli orfani e i collaterali attualmente di lire 30.000.

Per i consueti motivi di copertura mentre i benefici per i titolari delle pensioni indirette di cui alle tabelle *I* ed *O* si propone la decorrenza dal 16 settembre 1966 per i titolari delle pensioni previste dalle tabelle *G* ed *M*, gli aumenti si prevedono con effetto dal 1° luglio 1967.

Inoltre si propongono due modifiche di ordine sistematico; la equiparazione agli effetti pensionistici degli studenti universitari

con meno di 26 anni (fino al compimento del 26° anno di età) ai minorenni e un mutamento nella composizione del comitato per la liquidazione delle pensioni di guerra.

Naturalmente le norme che col disegno di legge si suggeriscono lasciano ancora palesi motivi di lamentela, come il fatto della non reversibilità degli assegni di cumulo, o il fatto della non equiparazione dell'assegno di previdenza per le pensioni dirette e indirette.

Ma, come si ripete, i proponenti hanno tenuto nel debito conto la necessità di limitare i benefici a quanto sarà disponibile secondo il progetto di bilancio ancora in discussione presso il Senato.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si mantiene rigidamente nei limiti della disponibilità per gli anni 1966 e 1967 propone a voi alcune norme che parrebbero far aumentare la spesa per il 1968. Non è così, o, meglio, la spesa nel 1968 crescerebbe se si tenesse conto solo del costo medio per ogni pensionato e del numero attuale degli aventi diritto a pensione, ma se si deve tener conto del fatto che dolorosamente molti pensionati che cessano di vivere non vengono più sostituiti nè per effetto delle decisioni della Corte dei conti, nè per effetto dell'insorgere o dell'aggravarsi di malattie ricollegabili alla guerra, si prevede quindi che le somme necessarie per la spesa nel 1968 corrisponderanno a quelle prevedute per il 1967. Perciò si propone che il disegno di legge così formulato sia senz'altro accolto come soluzione provvisoria, ma, nei limiti della disponibilità, equa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella *C* annessa alla presente legge.

La tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle *G*, *I*, *M*, *O* annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

**Art. 2.**

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza l'assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue.

L'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

**Art. 3.**

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2<sup>a</sup> categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella *F-1*, una infermità di 1<sup>a</sup> categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla me-

tà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1<sup>a</sup> categoria e quello della 2<sup>a</sup> categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti e tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella *F-1*

L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità anche quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili alle categorie dalla 3<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella *F-1*.

Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella *F-1* allegata alla presente legge.

L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella *F* annessa alla legge stessa sono soppressi.

#### Art. 4.

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1<sup>a</sup> categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, è concesso un assegno speciale temporaneo non reversibile di lire 60.000 annue.

#### Art. 5.

L'articolo 44 contenuto nell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle

categorie dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1<sup>a</sup> categoria senza superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> o 4<sup>a</sup> categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1<sup>a</sup> categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* lettera *G*, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1<sup>a</sup> categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.

Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera *a*) della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.

L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui

all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il Presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal Presidente stesso.

Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilità.

Il Ministro del tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.

L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro del tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.

Gli invalidi, fruitori dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplicino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità ».

## Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 44-*bis* contenuto nell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue ».

L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

## Art. 7.

L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria, è elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.

## Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. La indennità speciale di cui al presente articolo



è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

#### Art. 9.

L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.

Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per lo ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore ».

#### Art. 10.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.

#### Art. 11.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.

#### Art. 12.

Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a morire per cause diverse da

quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta, a titolo di reversibilità della pensione o dell'assegno rinnovabile di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, il trattamento economico stabilito dall'allegata tabella *L*, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al presente articolo è sostitutivo del trattamento di reversibilità già previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il militare o il civile percepisse l'assegno integratore di cui agli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, n. 648, o avesse titolo a conseguire l'assegno stesso, alla vedova ed agli orfani, in aggiunta al trattamento previsto dalla tabella *L* compete il beneficio contemplato dallo articolo 57 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo le norme e nella misura stabilite dall'articolo medesimo.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova e degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, il trattamento di cui al presente articolo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 66 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Alla concessione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.

L'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e l'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono soppressi.

Art. 13.

Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle *G, I, M, O* ed *L*, annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondesi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.

L'indennità speciale di cui al presente articolo non compete ai titolari di trattamenti pensionistici ordinari, privilegiati o previdenziali, sia diretti che indiretti.

Art. 14.

L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

Art. 15.

All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 164, sono abrogate.

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi:

di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 26° anno di età, purchè non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

#### Art. 17.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sostituito dall'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è così modificato:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.

Il Ministro del tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli

invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

#### Art. 18.

L'articolo 100 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.

Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro del tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonchè ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.

L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato ».

#### *Disposizioni transitorie e finali*

##### **Art. 19.**

Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle annesse tabelle *C, D, G, I, M* ed *O* sono concessi d'ufficio con le seguenti decorrenze:

a) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle *I* ed *O*, dal 16 settembre 1966;

b) per gli invalidi ascritti alla 7<sup>a</sup> ed 8<sup>a</sup> categoria e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle *G* ed *M* dal 1° luglio 1967.

Le nuove misure degli assegni di superinvalidità stabilite dalla annessa tabella *E* sono applicate d'ufficio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli importi degli assegni di cumulo di cui alla allegata tabella *F* nonchè i benefici economici previsti dagli articoli 6, 7, 10 e 11 sono applicati d'ufficio a decorrere dal 16 settembre 1966.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 8 per gli invalidi dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>

categoria e dall'articolo 13 per i titolari di pensioni di guerra indirette è accordata, ad istanza di parte, a decorrere dall'anno 1968. La domanda deve essere presentata alla Direzione provinciale del tesoro competente per territorio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla presente legge, ivi compreso quello derivante dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle lettere della tabella *E*, deve essere richiesto con apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dalla data suddetta. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, i benefici medesimi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

#### Art. 20.

Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle *C* e *D*, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con effetto dal 1° gennaio 1968 la tabella *D* è soppressa.

#### Art. 21.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ammontare annuo dalla 1<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria

GRADI MILITARI	C A T E G O R I E							
	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>
	T a b e l l a C							
Sottufficiali e truppa ...	300.000	240.000	222.000	204.000	174.000	144.000	108.000	81.000
Ufficiali inferiori .....	345.000	276.000	255.300	234.600	200.100	165.600	124.200	93.150
Ufficiali superiori .....	379.500	303.600	280.830	258.060	220.110	182.160	136.620	102.465
Ufficiali generali .....	417.450	333.960	308.913	283.866	242.121	200.376	150.282	112.711
	T a b e l l a D							
Sottufficiali e truppa ...	270.000	216.000	199.800	183.600	156.600	129.600	97.200	72.900
Ufficiali inferiori .....	310.500	248.400	229.770	211.140	180.090	149.040	111.780	83.835
Ufficiali superiori .....	341.550	273.240	252.747	232.254	198.100	163.944	122.958	92.218
Ufficiali generali .....	375.705	300.564	278.022	255.479	217.910	180.339	135.254	101.440

## TABELLA E

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)



## B)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

3. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

4. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

5. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

## C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

## D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

## E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

(Annue . . . L. 344.600)

## F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 264.100)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue . . . L. 227.400)

TABELLA F		Per una seconda infermità della							
CUMULO		6 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 72.000							
Importi annui		Per una seconda infermità della							
		7 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 60.000							
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B L. 450.000		Per una seconda infermità della							
		8 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 42.000							
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . » 300.000		TABELLA F-1							
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . » 240.000		COMPLESSO DI DUE INFERMITA'							
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E . » 180.000		Cate-	8	7	6	5	4	3	2
Per una seconda infermità della 1 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 150.000		goria							
Per una seconda infermità della 2 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 120.000		2	II+2/10	II+3/10	II+5/10	I	I	I	I
Per una seconda infermità della 3 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 108.000		3	II	II	II	I	I	I	
Per una seconda infermità della 4 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 96.000		4	III	III	II	II	II		
Per una seconda infermità della 5 <sup>a</sup> categoria della tabella A . » 84.000		5	IV	IV	III	III			
		6	V	V	IV				
		7	VI	VI					
		8	VII						

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA G.

## VEDOVE ED ORFANI

	<i>Importi annui</i>
Sottufficiali e truppa .....	L. 233.272
Ufficiali inferiori .....	L. 250.318
Ufficiali superiori .....	L. 263.314
Ufficiali generali .....	L. 269.000

## TABELLA I.

Sottufficiali e truppa .....	L. 259.392
Ufficiali inferiori .....	L. 278.000
Ufficiali superiori .....	L. 291.500
Ufficiali generali .....	L. 298.000

## GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

## TABELLA M.

Sottufficiali e truppa .....	L. 116.293
Ufficiali inferiori .....	L. 128.497
Ufficiali superiori .....	L. 137.839
Ufficiali generali .....	L. 155.168

## TABELLA O.

Sottufficiali e truppa .....	L. 141.741
Ufficiali inferiori .....	L. 154.800
Ufficiali superiori .....	L. 163.800
Ufficiali generali .....	L. 180.800

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L.

## TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	IMPORTI ANNUI						
	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria	8ª categoria
<b>VEDOVE</b>							
Ufficiali generali e gradi equiparati							
Vedova sola .....	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Vedova con 1 orfano	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
Vedova con 2 orfani	228.144	224.676	222.636	216.444	209.940	202.704	197.160
Vedova con 3 orfani	232.008	228.276	226.080	219.408	212.400	204.612	198.636
Vedova con 4 o più orfani .....	235.860	231.864	229.512	222.360	214.848	206.508	200.112
Ufficiali superiori e gradi equiparati							
Vedova sola .....	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Vedova con 1 orfano	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
Vedova con 2 orfani	215.496	212.436	209.496	203.904	199.092	194.496	189.912
Vedova con 3 orfani	218.376	215.088	211.920	205.896	200.712	195.756	190.824
Vedova con 4 o più orfani .....	221.256	217.728	214.344	207.888	202.344	197.028	191.748
Ufficiali inferiori e gradi equiparati							
Vedova sola .....	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Vedova con 1 orfano	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
Vedova con 2 orfani	208.032	205.368	202.824	197.904	194.208	190.536	187.068
Vedova con 3 orfani	210.348	207.468	204.732	199.440	195.456	191.496	187.764
Vedova con 4 o più orfani .....	212.652	209.568	206.640	200.976	196.704	192.456	188.460
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati							
Vedova sola .....	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Vedova con 1 orfano	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084
Vedova con 2 orfani	196.860	194.268	192.684	189.888	188.184	185.820	183.516
Vedova con 3 orfani	198.312	195.516	193.812	190.800	188.964	186.420	183.936
Vedova con 4 o più orfani .....	199.764	196.776	194.952	191.712	189.756	187.020	184.356
<b>ORFANI SOLI</b>							
Ufficiali generali e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	203.712	201.936	200.892	197.712	194.376	190.668	187.824
Fino a 3 orfani ...	208.860	206.724	205.476	201.660	197.652	193.200	189.792
Fino a 4 orfani ...	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Fino a 5 o più orfani	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
Ufficiali superiori e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	197.220	195.660	194.160	191.280	188.820	186.456	184.104
Fino a 3 orfani ...	201.072	199.188	197.388	193.944	190.980	188.148	185.328
Fino a 4 orfani ...	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Fino a 5 o più orfani	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
Ufficiali inferiori e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	193.404	192.036	190.728	188.208	186.312	184.428	182.652
Fino a 3 orfani ...	196.488	194.844	193.272	190.248	187.980	185.712	183.576
Fino a 4 orfani ...	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Fino a 5 e più orfani	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	187.668	186.348	185.532	184.092	183.228	182.016	180.828
Fino a 3 orfani ...	189.612	188.016	187.032	185.316	184.272	182.808	181.392
Fino a 4 orfani ...	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Fino a 5 e più orfani	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084